

Comune di Darfo Boario Terme
Piazza Col. Lorenzini n°4 – 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/541100 - www.comune.darfoboarioterme.bs.it
Posta Certificata: comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it
Cod. Fiscale: 00290170174 - P.IVA: 00550530984

Prot. n. 14.817

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEL COMUNE DI DARFO BOARIO TERME**

DISCIPLINARE DI GARA

**SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA
POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE RCT/RCO
per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2025 alle ore 24:00 del 30/06/2027
(Determinazione n. 313 del 19/05/2025)**

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

P.S.: E’ onere dei candidati prima di caricare sulla Piattaforma SINTEL tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, verificare la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine la Stazione Appaltante.

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla partecipazione alla gara indetta da Comune di Darfo Boario Terme per l'affidamento, per il periodo dalle ore 24:00 del 30/06/2025 alle ore 24:00 del 30/06/2027, del seguente servizio assicurativo:

LOTTO UNICO – POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n.36/2023 e con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso il Comune di Darfo Boario Terme.

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella figura del Segretario Generale Dott. Marino Bernardi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai documenti e a quanto previsto nei manuali disponibili in "libreria documentale" nei quali sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente

documento e nei manuali disponibili in "libreria documentale", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate con le modalità in essa indicate.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n.36/2023 e con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara, nel bando di gara, nel disciplinare e nel Capitolato Speciale di polizza.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Domanda di partecipazione e altre autodichiarazioni;
- 4) DGUE Request;
- 5) Documentazione progettuale consistente nel Capitolato Speciale di Polizza;
- 6) Situazione Sinistri;
- 7) Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Aria SINTEL nonché sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.darfoboarderme.bs>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, alla sezione "comunicazioni procedura" della Piattaforma, previa registrazione alla stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla sezione "documentazione di gara" con espressa indicazione nell'oggetto del lotto per il quale viene formulata la richiesta.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma ed a voler concentrare i quesiti in un'unica nota, al fine di semplificare ed assicurare puntualità di risposta.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "comunicazione procedura". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio; avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6- bis,6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E VALORE DELLA GARA

L'importo stimato del contratto relativo al lotto Unico in gara quantificato in base all'**importo del premio complessivo lordo da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria per l'intera durata dell'appalto**, che costituisce Base d'Asta ai fini della presentazione delle offerte, ed è il seguente:

Lotto	Descrizione	Importo Lordo Annuo	Importo Lordo a Base d'Asta per il periodo: dal 30.06.2025 al 30.06.2027	N. CIG
Lotto Unico	Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera (RCT/RCO)	Euro 110.000,00	Euro 220.000,00	

L'importo a base di gara è l'importo lordo complessivo per i due anni di durata della Polizza.

Gli importi a base di gara sono LORDI (e pertanto considerati al Lordo di Imposte ed Oneri, COMPRENDENDO l'Aliquota Fiscale del 22,25% prevista su tale tipologia di polizza Assicurativa). A titolo puramente indicativo è pertanto precisato che **l'Importo Imponibile Annuo previsto** è quantificato in **Euro 89.979,55.**

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n.36/2023 e con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni DUE, con effetto dalle ore 24 del 30/06/2025 e scadenza alle ore 24 del 30/06/2027.

L'Impresa/e aggiudicataria/e darà/daranno efficacia alla copertura assicurativa oggetto della presente procedura a decorrere dalle ore 24:00 del 30/06/2025.

Il Comune di Darfo Boario Terme si riserva, in ogni caso, di ordinare l'avvio urgente delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso.

La procedura verrà espletata sulla Piattaforma telematica SinTel, al cui sito si rinvia per le modalità di registrazione ed utilizzo.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato speciale d'appalto. I servizi dovranno essere svolti in conformità al presente disciplinare ed al capitolato speciale.

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Darfo Boario Terme.

In relazione alle prestazioni da eseguire strettamente connesse all'oggetto dell'appalto (codice ATECO: 65.12.00) è stato individuato ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 36/2023 come contratto collettivo di riferimento il CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione (codice J121dell'archivio in formato excel dei Contratti messo a disposizione dal CNEL) che l'offerente si obbliga di applicare nei confronti del personale impiegato nell'appalto, facendo salve condizioni di miglior favore.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del d. lgs. n. 36/2023, l'offerente che applica un diverso CCNL lo deve indicare nella propria offerta tecnica, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le tutele economiche e normative di quello sopra indicato.

3.1 Durata

La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 2 anni dalle ore 24:00 del 30/06/2025 alle ore 24:00 del 30/06/2027, **con Pagamento Semestrale del Premio.**

3.2 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione, come definita nel capitolato tecnico di gara, in relazione alla prestazione principale, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. (Foi).

3.3 Modifica del Contratto in fase di Esecuzione

Qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente (per un massimo di 180 giorni) se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

È ammessa la partecipazione di più imprese, in **coassicurazione**, come regolato dai singoli capitolati di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra **coassicurazione** o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in **coassicurazione** dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di **coassicurazione**, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara.

COASSICURAZIONE (precisazioni):

Nel caso di **coassicurazione**, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara – una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di **coassicurazione**, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di **coassicurazione** riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

La Società delegataria si impegna, altresì, in ogni caso e comunque, a emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri e a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, salvi e impregiudicati i rapporti interni tra le società coassicuratrici.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

(compilare DGUE)

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

(compilare DGUE)

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

(compilare DGUE)

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Essere in possesso dell'autorizzazione dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (o predecessori) all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
(compilare DGUE).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Possedere nel triennio 2022/2023/2024 una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a euro 20.000.000,00..

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante, superare il limite di fatturato minimo indicato all'art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.

(compilare DGUE)

Mezzo di prova: bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi tre anni 2022/2023/2024. Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione nel triennio 2022/2023/2024, per ciascun lotto al quale si intende partecipare, di almeno tre servizi, per un importo non inferiore a quello posto a base di gara del medesimo lotto, per servizi resi a Pubbliche Amministrazioni con indicazione dei rispettivi importi, date di decorrenza, durata delle coperture e destinatari (contraenti) pubblici.

(compilare DGUE)

La comprova del requisito è fornita mediante originale o copia conforme dei frontespizi di polizza da cui si evinca il contraente, il premio annuo lordo ed il periodo di durata.

In caso di RTI o **coassicurazione**, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, nonché l'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, nonché l'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Gli operatori economici devono prestare garanzia provvisoria riferita al lotto Unico per il quale partecipano e precisamente:

Lotto	Descrizione	Importo lordo per il periodo: dal 30.06.2025 al 30.06.2027	Importo cauzione provvisoria
Lotto Unico	Responsabilità Civile RCT/RCO	Euro 220.000,00	Euro 4.400,00

La garanzia provvisoria (pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura ai sensi dell'Art. 106 del D.lgs 36/2023) dovrà essere prestata a favore del Comune di Darfo Boario Terme. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto del committente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanziefinanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art'1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute sicurezza sul lavoro. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11.1 SOPRALLUOGO

Trattandosi dell'attivazione di coperture assicurative, il Sopralluogo NON risulta obbligatorio e non è quindi condizione obbligatoria di ammissione alla procedura di gara.

11.2. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concorrente deve dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito internet aziendale nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e si impegna in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

E' dovuto il seguente contributo:

CIG di procedura	Importo Contributo ANAC
	Euro 18,00 (da € 150.000,00 a € 300.000,00)

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato di appalto comprensivo delle eventuali opzioni

La stazione appaltante accerta, ai fini dell'ammissione alla gara, il pagamento del contributo mediante verifica di quanto inserito nella "Busta amministrativa" dal concorrente oppure mediante consultazione del FVOE, se possibile, ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti da quanto sopra, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

13.1 PREDISPOSIZIONE E INVIO DELL'OFFERTA: AVVERTENZE E INDICAZIONI GENERALI

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Darfo Boario Terme in formato elettronico attraverso la piattaforma SinTel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SinTel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente la documentazione tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso SinTel. Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SinTel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'offerta dovrà essere inviata soltanto attraverso le modalità indicate in Sintel, da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SinTel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al concorrente di verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti da SinTel per procedere all'invio dell'offerta. SinTel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso del fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. E' messo a disposizione dei concorrenti un Help Desk di SinTel.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana.

13.2 TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al Comune di Darfo Boario Terme attraverso SinTel inderogabilmente entro il termine perentorio delle **ore 9:00 di mercoledì 11 giugno 2025** pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SinTel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano il Comune di Darfo Boario Terme e ARIA-SINTEL da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere SinTel e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che::

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'apposito campo **busta telematica "Documentazione amministrativa"** presente sulla piattaforma SinTel, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, debitamente compilata (laddove previsto) e firmata digitalmente, con i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione (allegato 1) ed eventuale procura;
- 2) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
- 3) DGUE documento di gara unico europeo (allegato B);
- 4) Garanzia provvisoria;
- 5) Documentazione in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui al punto 15.2;
- 6) Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) Dichiarazione segreti tecnico – commerciali (allegato 2).

15.1.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n.120/2020;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile sul sito internet del Comune di Darfo Boario Terme e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità accessibile sul sito internet del Comune di Darfo Boario Terme;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di

organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1.2 IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico deve assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo di € 16,00 alternativamente mediante:

a. pagamento tramite modulo F23 all'Agenzia delle Entrate, specificando:

- nel campo 6 "Ufficio o Ente" il Codice TMH (corrispondente all'Agenzia delle Entrate di Breno);
- nel campo 10 "Estremi dell'atto o del documento" il numero di CIG relativo alla procedura di gara in oggetto;
- nel campo 11 "Codice Tributo" il codice 456T;
- nel campo 12 "Descrizione" la dicitura IMPOSTA DI BOLLO.

b. pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno" (la classica "marca");

In tal caso, se il concorrente provvede ad incollare le marche su un documento cartaceo, per poi scannerizzarlo, sottoscriverlo digitalmente, è necessario che venga allegata una "dichiarazione di assolvimento dell'imposta", al fine di garantire l'univocità dell'utilizzo della stessa marca da bollo.

c. marca da bollo virtuale. In tal caso dovrà allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale".

d. dichiarazione di ricadere nel caso di esenzione dall'imposta di bollo sulla base di specifica normativa.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata.

15.1.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Si precisa che, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 36/2023, dovrà essere compilato il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea. Si precisa che dovranno essere compilati i campi del DGUE solo se effettivamente pertinenti con la presente procedura.

È messo a disposizione il Documento di gara unico europeo, in formato elettronico xml, in conformità al file allegato al presente Disciplinare di gara (DGUE Request).

Il DGUE compilato dal concorrente (DGUE Response) deve essere restituito alla Stazione appaltante esclusivamente in forma elettronica formato xml FIRMATO digitalmente.

Nel caso in cui Sintel non dovesse ancora consentire di generare la DGUE Response in formato xml, per predisporre e presentare il DGUE l'operatore economico potrà:

- generare la DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione dalla stazione appaltante nella documentazione di gara utilizzando il servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea al link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>

Una volta effettuato l'accesso eseguire le seguenti azioni:

- selezionare l'opzione "sono un operatore economico";
- selezionare l'opzione "importare un DGUE";
- importare il DGUE Request fornito in documentazione di gara dal Comune di Darfo Boario Terme;
- compilare il DGUE caricato inserendo i dati necessari;
- selezionare, concluse le operazioni di inserimento dei dati, l'opzione "Quadro generale" e quindi selezionare l'opzione "scaricare nel formato" e scaricare il documento in formato xml;
- firmare digitalmente il file xml generato e inserirlo in busta amministrativa in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o Consorzio, il DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i. da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii. dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del D.lgs. n. 36/2023.

Inoltre, il DGUE dovrà essere prodotto:

- iii. eventuale, in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria (il DGUE dovrà essere sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria).

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere prodotta copia autentica della procura generale o speciale.

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida/Circolare predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida o provvedimenti eventualmente adottati dall'ANAC.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/dell'inoltro della Lettera di Invito da parte della stazione appaltante;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/dell'inoltro della Lettera di Invito da parte della stazione appaltante;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/dell'inoltro della Lettera di Invito da parte della stazione appaltante.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.1.4 GARANZIA PROVVISORIA

Documento, in formato elettronico, attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria nelle forme di cui al paragrafo 10 del presente disciplinare di gara. In caso di garanzia provvisoria in forma di fideiussione, la stessa deve essere sottoscritta digitalmente sia dal garante che dal contraente. In caso di presenza di riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del Codice, allegare copia della/e certificazione/i di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica/giustificano la riduzione dell'importo della garanzia.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) a dichiarazione di impegno dell'ausiliaria (utilizzare modello messo a disposizione tra la documentazione di gara);
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 SEGRETI TECNICO-COMMERCIALI

L'operatore economico, se lo ritiene necessario, allega una dichiarazione firmata, predisposta sull'allegato 2, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Qualora i concorrenti non rendessero alcuna dichiarazione, ovvero le dichiarazioni fossero ritenute dalla Stazione Appaltante di natura generica, la stessa si riterrà libera di considerare l'offerta tecnica interamente accessibile.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

16. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è composta da un punteggio complessivo pari a **70 punti** per il singolo lotto unico in gara. Nei successivi paragrafi vengono definiti nello specifico i singoli criteri di valutazione tecnica previsti.

Nella busta tecnica l'operatore inserirà la propria offerta **redatta mediante utilizzo del modulo allegato (allegato. 5, scheda tecnica)**, nel quale dovranno essere riportati:

- **Dichiarazione di accettazione** integrale delle condizioni del Capitolato Speciale, sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri necessari, come da modulo predisposto dalla stazione appaltante

o in alternativa

- **Dichiarazione di accettazione** di una, più o tutte le **varianti migliorative**, alle condizioni del Capitolato Speciale ed esplicitate per Lotto Unico in gara utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla stazione appaltante.

Non saranno accettate varianti del testo di polizza costituito dal Capitolato Speciale di gara per il Lotto Unico Polizza RCT/RCO (allegato n. 4) diverse da quelle esplicitamente previste dai criteri di valutazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di RTI/coassicurazione l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento (RTI) e da tutte le imprese coassicurate.

N.B. Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà, a pena di esclusione, essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) relativa all'offerta economica ed essere sottoscritta DIGITALMENTE come segue:

- dal legale rappresentante del concorrente;
- da un suo procuratore.
- **Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)**

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Il concorrente sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

17. OFFERTA ECONOMICA

L' **OFFERTA ECONOMICA per il singolo lotto unico per il quale l'Operatore Economico intende partecipare dovrà contenere, a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara da caricare su ARIA SINTEL secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma ARIA – SINTEL accessibili dal sito www.aria.regione.lombardia.it e contenere i seguenti documenti:

I. Offerta Economica per il singolo lotto unico cui si partecipa il cui fac-simile e allegato al presente bando (Allegato 6 - Scheda Modello di Offerta Economica per il Lotto unico RCT/RCO) nel quale dovranno essere riportati:

- il valore espresso in cifre e in lettere del **PREMIO LORDO COMPLESSIVO** offerto (imposte e/o Oneri fiscali inclusi), per l'intero periodo (dalle ore 24 del 30-06-2025 alle ore 24 del 30-06-2027) per il singolo lotto Unico a cui partecipa. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, i decimali in eccesso verranno troncati;
In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l'importo inserito nella Piattaforma SinTel di ARIA Spa.
- Ogni altro valore richiesto nella scheda modello offerta Economica per ciascun lotto come da Allegato 6;
- La Dichiarazione ai sensi dell'art. 108, comma 9 del d.lgs. 36/2023 dei costi per i propri prestatori di lavoro e Dichiarazione ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti dell'ammontare degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

II. Offerta economica predisposta da ARIA – SINTEL secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma ARIA – SINTEL accessibili dal sito www.aria.regione.lombardia.it.

L'importo da indicare sulla offerta predisposta dal sistema deve essere uguale al valore del **PREMIO LORDO COMPLESSIVO** offerto (imposte e/o Oneri fiscali inclusi), per l'intero periodo (dalle ore 24 del 30-06-2025 alle ore 24 del 30-06-2027) riportato nel Modello Offerta Economica relativo al lotto unico. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; i decimali in eccesso verranno troncati.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. come segue:

- **dal legale rappresentante del concorrente;**
- **da un suo procuratore.**
- **Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.**

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali; i decimali in eccesso verranno troncati;

PRECISAZIONI:

- In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l'importo inserito nella Piattaforma SinTel di ARIA Spa.
- **Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento rispetto alla base di gara individuata per ciascun lotto.** Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.
- Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche.
- E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.
- Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
- Il Comune di Darfo Boario Terme avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso ad Aria-Sintel, o che impediscano di formulare offerta.
- **Si precisa che la mancanza di una delle dichiarazioni di cui ai precedenti PUNTI I- II comporta l'esclusione immediata dalla gara.**

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio di valutazione dell'offerta è determinato, per ciascun concorrente e per ciascun lotto, con la seguente formula:

$$PTOT = PT + PE$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (come precisato al Punto 18.1);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica;

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti parametri:

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

1. OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti.

L'offerta tecnica sarà valutata da apposita Commissione giudicatrice, da nominare scaduto il termine di presentazione delle offerte.

Le condizioni riportate nel capitolato speciale sono considerate condizioni base per la stipula del contratto; pertanto ogni variante al capitolato speciale dovrà essere esclusivamente riferita, a pena di esclusione, agli elementi di valutazione di seguito indicati.

Verranno attribuiti **punti 30** all'Impresa Assicuratrice che accetti integralmente il capitolato **SENZA APPORRE VARIANTI MIGLIORATIVE.**

Verranno attribuiti massimo di ulteriori **punti 40** all'Impresa Assicuratrice che avrà offerto le migliori varianti al capitolato, secondo il criterio di valutazione sotto indicato.

Il punteggio massimo previsto di **40 punti** per Varianti Migliorative, sarà suddiviso nei seguenti elementi di valutazione:

Variante Migliorativa	LOTTO UNICO - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE RCT/RCO	Punteggio Massimo attribuito
A	ELEVAZIONE DEI MASSIMALI	5
B	RIDUZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO	20
C	ESTENSIONE GARANZIA AL RIFLUSSO FOGNARIO E DANNI ALLUVIONALI	5
D	ESTENSIONE GARANZIA RELATIVA AL FRANAMENTO TERRENO	5
E	REGOLAZIONE DEL PREMIO	2
F	RECESSO PER SINISTRO	1
E	CLAUSOLA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	2
PUNTI TECNICI COMPLESSIVI per VARIANTI MIGLIORATIVE		40

L'offerente avrà facoltà di presentare offerta tecnica adottando la condizione contrattuale indicata come "**Opzione Base**", oppure scegliendo la condizione contrattuale indicata come "**Opzione Migliorativa**". Non sono ammesse, pena l'esclusione dell'offerta, ulteriori varianti al Capitolato Speciale di Polizza diverse da quelle sopra indicate. L'attribuzione del punteggio avverrà in modo tabellare in quanto verrà attribuito un punteggio fisso e predefinito in ragione di quanto specificatamente offerto. E precisamente:

elemento A : ELEVAZIONE DEI MASSIMALI

max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad aumentare i Massimali come da seguente tabella:

Punti Attribuiti
Punti 0
Punti 2,5
Punti 5

OPZIONE BASE: Il Concorrente non intende elevare i **Massimali** previsti nel Capitolato Speciale e pertanto opereranno i seguenti Massimali (**Sez. 4 - Art.1** del Capitolato Speciale di Polizza):

Responsabilità Civile verso Terzi	€.5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.5.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€.5.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.2.000.000,00.= per persona lesa.

in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 5.000.000,00.

OPZIONE MIGLIORATIVA 1: Il Concorrente si impegna ad elevare (rispetto a quanto previsto alla **Sez. 4 - Art.1** del Capitolato Speciale di Polizza) i **Massimali** come da seguente tabella:

Responsabilità Civile verso Terzi	€.7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.7.500.000,00.= per ogni persona lesa e
	€.7.500.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.5.000.000,00.= per persona lesa.

in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 15.000.000,00.

OPZIONE MIGLIORATIVA 2: Il Concorrente si impegna ad elevare (rispetto a quanto previsto alla **Sez. 4 - Art.1** del Capitolato Speciale di Polizza) i **Massimali** come da seguente tabella:

Responsabilità Civile verso Terzi	€.10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.10.000.000,00.= per ogni persona lesa e
	€.10.000.000,00.= per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€.10.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
	€.5.000.000,00.= per persona lesa.

in caso di sinistri che interessino contemporaneamente sia la garanzia RCT che la garanzia RCO, il massimale è pari ad € 20.000.000,00.

elemento B : RIDUZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO**max 20 punti**

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità a diminuire la Franchigia come da seguente tabella:

<i>Punti Attribuiti</i>	RIDUZIONE FRANCHIGIA PER SINISTRO (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)
Punti 0	OPZIONE BASE: il Concorrente <u>non intende ridurre</u> la Franchigia per sinistro e pertanto opererà la Franchigia per Sinistro di Euro 5.000,00 (Sez. 2 - Art.14 del Capitolato Speciale di Polizza):
Punti 10	OPZIONE MIGLIORATIVA 1: il Concorrente <u>si impegna a ridurre</u> la Franchigia all'importo di Euro 2.500,00 (a parziale modifica della Sez. 2 - Art.14 del Capitolato Speciale di Polizza):
Punti 20	OPZIONE MIGLIORATIVA 2: il Concorrente <u>si impegna a ridurre</u> la Franchigia all'importo di Euro 1.000,00 (a parziale modifica della Sez. 2 - Art.14 del Capitolato Speciale di Polizza):

elemento C: ESTENSIONE GARANZIA AL RIFLUSSO FOGNARIO E DANNI ALLUVIONALI

max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad estendere le tutele come da seguente tabella:

Punti Attribuiti	INSERIMENTO ESTENSIONE GARANZIA AL RIFLUSSO FOGNARIO E DANNI ALLUVIONALI (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)
Punti 0	<p>OPZIONE BASE: il Concorrente <u>non intende modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito ai danni Causati da Impianti Acquedotti/Fognari</u> e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali (Sez. 3 - Art.7 – Punto 8 del Capitolato Speciale di Polizza): “8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture e/o impianti” e i seguenti Limiti di Indennizzo (Sez. 4 - Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie del Capitolato Speciale di Polizza):” R.c. per danni da Danni da Acquedotti e rete fognaria – Limite Indennizzo € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Franchigia Frontale”.</p>
Punti 2,5	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 1: il Concorrente <u>si impegna ad estendere le previsioni del Capitolato Speciale in merito ai danni Causati da Impianti Acquedotti/Fognari</u> come da seguente dicitura: “8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rotture improvvise ed accidentali e/o occlusioni di tubazioni e/o condutture e/o impianti.” con i seguenti Limiti di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Franchigia Frontale”.</p>
Punti 5	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 2: il Concorrente <u>si impegna ad estendere le previsioni del Capitolato Speciale in merito ai danni Causati da Impianti Acquedotti/Fognari</u> come da seguente dicitura: “8. La responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale proprietario ed esercente gli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua, la rete fognaria o quale committente della gestione effettuata in concessione o in convenzione da terzi degli impianti di distribuzione del gas e dell’acqua e della rete fognaria. Per quanto riguarda la rete fognaria sono compresi in garanzia i danni derivanti da rotture improvvise ed accidentali e/o occlusioni di tubazioni e/o condutture e/o impianti.” con i seguenti Limiti di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Franchigia Frontale”.</p> <p>Il Concorrente <u>si impegna inoltre ad estendere le previsioni del Capitolato Speciale inserendo la seguente ulteriore previsione di Tutela:</u> “Dispersione di acque: l’Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell’acqua canalizzata, sia per effetto dell’azione diretta dell’acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno; Questa garanzia è prestata con un Limite Indennizzo di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di Euro 5.000,00 per sinistro con scoperto minimo del 10%”.</p>

**elemento D: ESTENSIONE GARANZIA RELATIVA
AL FRANAMENTO DEL TERRENO**

max 5 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad estendere le tutele come da seguente tabella:

<i>Punti Attribuiti</i>	INSERIMENTO ESTENSIONE GARANZIA RELATIVA AL FRANAMENTO TERRENO (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)
Punti 0	<p>OPZIONE BASE: il Concorrente <u>non intende modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito ai danni Causati da Franamento del Terreno</u> e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali (Sez. 3 - Art.7 – Punto 18 del Capitolato Speciale di Polizza): “18. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione dei danni conseguenti a sottomurature o palificazioni o a tecniche analoghe o sostitutive” e i seguenti Limiti di Indennizzo (Sez. 4 - Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, scoperti e franchigie del Capitolato Speciale di Polizza):” R.c. per danni da cedimento o franamento del terreno – Limite Indennizzo € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Scoperto 10% - Franchigia Frontale”.</p>
Punti 2,5	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 1: il Concorrente <u>si impegna ad estendere le previsioni del Capitolato in merito ai danni Causati da Franamento del Terreno</u> e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali: “18. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione dei danni conseguenti a sottomurature o palificazioni o a tecniche analoghe o sostitutive” con i seguenti Limiti di Indennizzo: € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Scoperto 10% - Franchigia Frontale”.</p>
Punti 5	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 2: il Concorrente <u>si impegna ad estendere le previsioni del Capitolato in merito ai danni Causati da Franamento del Terreno</u> e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali: “18. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno, con esclusione dei danni conseguenti a sottomurature o palificazioni o a tecniche analoghe o sostitutive” con i seguenti Limiti di Indennizzo: € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo – Scoperto 10% - Franchigia Frontale”.</p>

elemento E : REGOLAZIONE DEL PREMIO

max 2 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad estendere le tutele come da seguente tabella:

Punti Attribuiti	<u>CLAUSOLA REGOLAZIONE DEL PREMIO</u> (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)
Punti 0	OPZIONE BASE: <u>il Concorrente non intende modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Regolazione del Premio e pertanto opereranno le previsioni contrattuali definite nella Sez. 2 - Art.6 – Regolazione del Premio del Capitolato Speciale di Polizza)</u>
Punti 2	OPZIONE MIGLIORATIVA 1: <u>il Concorrente si impegna a modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Regolazione del Premio e pertanto l'art. 6 verrebbe così ridefinito: "Il premio annuo è stabilito in forma fissa ("flat"), cioè non soggetto a regolazione. A titolo informativo si precisa che il monte retribuzioni annuo del Comune di Darfo Boario Terme (per il periodo dal 31-12-2023 al 31-12-2024) ammonta ad Euro 2.147.578,59".</u>

elemento F : RECESSO PER SINISTRO

max 1 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad estendere le tutele come da seguente tabella:

<i>Punti Attribuiti</i>	<u>CLAUSOLA RECESSO PER SINISTRO (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)</u>
Punti 0	<p>OPZIONE BASE: il Concorrente <u>non intende modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Recesso a seguito di Sinistro e pertanto opereranno le previsioni contrattuali definite nella Sez. 2 - Art.7 – Recesso a seguito di Sinistro</u> del Capitolato Speciale di Polizza) che prevedono: “Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con PEC o lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte”.</p>
Punti 1	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 1: il Concorrente <u>si impegna a modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Recesso a seguito di Sinistro e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali:</u> “Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con PEC o lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte”.</p>

elemento G : CLAUSOLA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA' max 2 punti

Sarà ritenuta offerta tecnica più conveniente quella che prevede la disponibilità ad estendere le tutele come da seguente tabella:

<i>Punti Attribuiti</i>	<u>CLAUSOLA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA'</u> (CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA)
Punti 0	<p>OPZIONE BASE: il Concorrente <u>non intende modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Interruzioni e Sospensioni di Attività</u> e pertanto opereranno le previsioni contrattuali definite nella Sez. 3 - Art.1 Il comma che prevedono: "L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza", con i seguenti Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie: Limiti di risarcimento: Euro 250.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo Scoperto e/o franchigia: Scoperto 10% - Franchigia Frontale</p> <p style="text-align: center;">OPPURE</p>
Punti 2	<p>OPZIONE MIGLIORATIVA 1: il Concorrente <u>si impegna a modificare le previsioni del Capitolato Speciale in merito alla Clausola Interruzioni e Sospensioni di Attività</u> e pertanto opereranno le seguenti previsioni contrattuali: "L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza", con i seguenti Limiti di risarcimento, scoperti e franchigie: Limiti di risarcimento: Euro 1.000.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo Scoperto e/o franchigia: Scoperto 5% - Franchigia Frontale</p>

18.2 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

A ciascuna offerta economica presentata la Commissione di Gara assegnerà il punteggio determinato sulla base del premio offerto da ciascun concorrente rispetto all'importo posto a base di gara.

Per il lotto in gara, non saranno ammesse offerte che prevedano un importo di premio pari o superiore all'importo posto a base di gara.

Si precisa che gli importi di premio (espressi in Euro) all'interno della scheda di offerta economica dovranno riportare un numero di decimali non superiori a due senza arrotondamento in osservanza di quanto previsto dal sistema monetario vigente.

Per il singolo lotto in gara, il **Punteggio Economico Finale** relativo all'offerta (**PEF**) verrà quindi calcolato come segue:

1. **Punti 30** all'offerta economica che presenti il minor importo di **premio LORDO** rispetto alla base d'asta.

2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEFi = PEmin / PEi * 30$$

dove:

PEFi= punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PEi= Premio offerto dal Concorrente in esame

PEmin= Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

Sarà preso in considerazione un numero di decimali pari a due senza arrotondamento.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI:

Riferimento all'offerta tecnica:

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub variante di valutazione, componenti l'offerta tecnica stessa.

Riferimento all'offerta economica:

La commissione, nell'attribuzione dei punteggi per la valutazione dei criteri economici adotterà la seguente formula:

1. **Punti 30** all'offerta economica che presenti il minor importo di premio LORDO rispetto alla base d'asta.

2. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente secondo la formula:

$$PEFi = PEmin / PEi * 30$$

dove:

PEFi= punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame

PEi= Premio offerto dal Concorrente in esame

PEmin= Premio offerto più basso tra tutti quelli offerti

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'Organo competente.

- **A parità di punteggio complessivo, verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. Qualora anche tale punteggio sia paritario si procederà mediante sorteggio;**
- **Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, nè offerte in aumento rispetto alla base d'asta.**
- **Il Comune di Darfo Boario Terme si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare;**
- **L'Ente appaltante si riserva di non aggiudicare la gara – nel suo complesso, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto, titolo o pretesa al riguardo.**

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno **il giorno venerdì 13 giugno 2025 a partire dalle ore 9:00.**

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

Trattandosi di procedura interamente gestita con modalità telematica, a mezzo piattaforma elettronica Sintel, ogni operazione risulta tracciata ed intangibile. Le relative risultanze verranno tempestivamente comunicate a mezzo idonei avvisi pubblicati nella documentazione di gara della piattaforma Sintel e/o a mezzo "alert" inviati da "Comunicazioni di procedura".

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP della stazione appaltante, unitamente ai membri del seggio di gara, nella prima seduta pubblica, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, (ed in sedute riservate) all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel documento e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 l'offerta.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà alla valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti, qualora le offerte ammesse siano pari o superiore a cinque. Il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio per l'offerta tecnica viene valutato prima della riparametrazione dei punteggi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti pubblici D.lgs 36/2023.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata. L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante messa a disposizione a piattaforma Sintel dei dati e delle informazioni di cui agli art. 35 e 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

29. PRECISAZIONI

- Sono ammesse varianti al Capitolato Speciale (secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara). Non è ammesso sostituire integralmente il Capitolato proposto in gara con proprio normativo, pena l'esclusione dalla gara stessa).
- I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi due decimali arrotondati dopo la virgola.
- Nel caso di offerte con identico punteggio, l'offerta verrà aggiudicata all'impresa che avrà conseguito il punteggio tecnico più elevato tra quelli in esame; nel caso di ulteriore parità si procederà all'esperienza di migioria tra i concorrenti a pari merito. In caso di mancata partecipazione e/o risposta all'esperienza di migioria si procederà al sorteggio al fine di individuare l'impresa aggiudicataria.
- **I contratti saranno stipulati mediante scrittura privata attraverso sottoscrizione delle polizze assicurative.**
- tutte le spese inerenti il contratto e gli atti necessari per l'affidamento di cui trattasi sono a carico della Compagnia aggiudicataria.
- il Comune di Darfo Boario Terme si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, perché ritenuta congrua e soddisfacente dall'Ente appaltante.
- il Comune di Darfo Boario Terme si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione e/o conveniente sotto il profilo tecnico-economico l'offerta risultata aggiudicataria.
- il Comune di Darfo Boario Terme si riserva la facoltà di richiedere alle imprese partecipanti chiarimenti, in particolare, circa il contenuto tecnico delle offerte presentate, con riserva di valutazione negativa e/o di esclusione in caso di aspetti di fondamentale rilevanza per la copertura assicurativa, qualora non vengano fornite precise e adeguate spiegazioni.
- la partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'Appalto (anche denominato Capitolato prestazionale) e nell'intera Documentazione di Gara. Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte od espresse in modo indeterminato;
- **In riferimento a quanto disciplinato dal capitolato speciale oggetto della gara, l'aggiudicatario si impegna a garantire la copertura assicurativa della Polizza di Responsabilità Civile RCT/RCO dalle ore 24.00 del 30/06/2025 anche in pendenza dell'aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione della polizza;**
- il Comune di Darfo Boario Terme si riserva, anche secondo quanto sancito dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 95/2012, la facoltà di rivedere il contenuto dell'affidamento operato con la presente procedura di evidenza pubblica qualora dovessero rilevarsi sopravvenute disponibilità di convenzioni Consip in merito alla materia oggetto della presente procedura di evidenza pubblica.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), il Comune di Darfo Boario Terme fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti per la partecipazione alla procedura vengono raccolti e trattati dal Comune di Darfo Boario Terme per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, della valutazione delle offerte, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune di Darfo Boario Terme ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire al Comune di Darfo Boario Terme tutti i dati indicati nella documentazione di gara e richiesti dalla modulistica, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di

appalti, contrattualistica pubblica e trasparenza amministrativa, nonché dalla necessità – per l'aggiudicatario - di adempiere agli obblighi previsti dal contratto.

Pertanto, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla S.A. potrebbe determinare l'impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolare di dati personali" (c.d. "sensibili"), ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Darfo Boario Terme in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei e informatici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Comune di Darfo Boario Terme che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto nonché da personale di altri uffici del medesimo ente che svolgeranno attività varie anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati a soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa;
- comunicati alle competenti Autorità (amministrative e giudiziarie), in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito Internet e tramite portale trasparenza di Anac.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concorrente/Contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito Internet - sezione "Amministrazione Trasparente".

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Darfo Boario Terme, con sede in Piazza Col. Lorenzini n°4 – Cap 25047V Darfo B.T., nella persona che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD).

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Darfo Boario Terme può essere contattato al seguente indirizzo e-mail

ALLEGATI al presente Disciplinare di Gara:

- Bando di gara;
- DGUE Request;
- Domanda di partecipazione (Allegato n. 1);
- Dichiarazione Segreti Tecnico – Commerciali (Allegato 2);
- Informativa privacy (Allegato n. 3);
- Capitolato Speciale (Allegato n. 4 – Lotto Unico Polizza RCT/RCO).
- Scheda di Offerta Tecnica (Allegato n. 5 – Lotto Unico Polizza RCT/RCO);
- Scheda di Offerta Economica (Allegato n. 6 – Lotto Unico Polizza RCT/RCO);

- Statistiche Sinistri (Allegato n. 7 – Lotto Unico);
- Patto di Integrità e Codice di Comportamento;
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL

Darfo Boario Terme 19 maggio 2025

IL RUP – SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marino Bernardi

(Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005 n. 82)